


Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alfonso Migliore)



IL PRESIDENTE
(Marco Degli Esposti)



COMUNE DI SANTA MARINELLA

Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. <u>4</u> del Reg.	Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO SUI LAVORI IN ECONOMIA. ESAME ED APPROVAZIONE.
Data <u>11.2.2014</u>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il 26 FEB. 2014 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del Decreto L.vo 18.8.2000 n. 267.

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 26 FEB. 2014 al _____

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Segreteria Generale – Organi Istituzionali
(Angela Grandoni)



IL MESSO COMUNALE

L'anno duemilaquattordici, il giorno UNDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 15.30 nella sala Flaminia Odescalchi sita in Via della Libertà 19 - Santa Marinella.

Alla PRIMA convocazione in sessione STRA ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BACHECA ROBERTO SINDACO Presente

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) MARCOZZI ALESSIO	P		11) FRONTI MASSIMILIANO		A
2) BEFANI PATRIZIA	P		12) FERULLO MARINA	P	
3) MAGGI MARCO	P		13) BIANCHI ANDREA	P	
4) TOPPI STEFANO	P		14) ROCCHI PAOLA	P	
5) VERGATI DARIO	P		15) VINCENZI PIERO	P	
6) CALVO MASSIMILIANO	—	A	16) FRATTURATO EUGENIO	P	
7) DEGLI ESPOSTI MARCO	P				
8) GASPARRI DAMIANO	P				
9) MINGHELLA EMANUELE	P				
10) PASSERINI ANDREA	—	A			

Fra gli assenti i Sigg.ri Consiglieri: Calvo, Passerini, Fronti.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor Marco Degli Esposti nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Generale DOTT. ALFONSO MIGLIORE La seduta è PUBBLICA

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' CONFORME ALL'ORIGINALE
E SI RILASCIAM PER USO AMMINISTRATIVO

Santa Marinella, li _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Santa Marinella, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Relazione l'Assessore Bronzolino

Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO SUI LAVORI IN ECONOMIA. ESAME ED APPROVAZIONE.

Entra il Consigliere Passerini = 15 presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'articolo 42;
- l'art. 7 del citato decreto legislativo il quale stabilisce che "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";
- il decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 163 e s. m. ed i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), con particolare riferimento all'articolo 125;
- il comma 6 della citata disposizione che prevede espressamente: "I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze.....";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), con particolare riferimento agli artt. 326 e ss.

Considerato che l'articolo 125 del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 163 e s. m. ed i. prevede una disciplina specifica per le procedura di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori. Dette acquisizioni possono essere effettuate, entro le soglie previste, mediante amministrazione diretta, ovvero cottimo fiduciario, ovvero tramite affidamento diretto del responsabile ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del decreto in argomento. **L'amministrazione diretta** implica che i lavori, i servizi e le forniture di beni vengano effettuati con materiali e mezzi del comune o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione. **Il cottimo fiduciario**, ai sensi dell'articolo 3, comma 40, del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 163 e s. m. ed i., costituisce procedura negoziata, intendendosi per tale ogni procedura in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici scelti e negozia, con uno o più di essi, le condizioni dell'appalto. **L'affidamento diretto**, invece, si traduce nella possibilità per l'ente di acquistare i lavori, i servizi ed i beni, di valore inferiore a 40mila euro, ad un operatore, senza consultarne altri; fermo restando che in tale ultimo caso si applicano agli affidamenti diretti i principi di trasparenza, parità di trattamento, rotazione.

Atteso che:

- le disposizioni contenute nel previgente Regolamento comunale per i lavori da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 26/08/2010, necessitano, quindi, di un idoneo aggiornamento, anche al fine di superare alcune incongruenze che sono state rilevate in corso d'opera;
- d'altronde, la continua evoluzione del mercato ed il sempre maggior dinamismo richiesto nelle contrattazioni comporta la necessità di adeguare gli strumenti di predisposizione ed approntamento delle procedure pubbliche per la scelta del contraente;
- il sistema di acquisizione in economia è applicabile per singole voci di spesa, preventivamente individuate ed inserite in un apposito regolamento interno, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare un regolamento che ridefinisca, relativamente alle acquisizioni in economia, il limite massimo della spesa e le esatte prestazioni che possono essere acquisite mediante dette procedure, stabilendo contestualmente:

- a) le modalità organizzative del procedimento;
- b) l'individuazione del Responsabile del Procedimento;
- c) le forme di pubblicità;
- d) le forme di stipulazione del contratto e le correlate le garanzie per ogni tipologia contrattuale;

PARERI ESPRESSI SULLA PRESENTE PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 49 1°
COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 e ss. mm. e ii.

A) in ordine alla regolarità tecnica:

Santa Marinella, li 11.02.2014

B) in ordine alla regolarità contabile:

Santa Marinella, li _____

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alfonso Migliore)

PARERE _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo schema di regolamento comunale per la gestione dei lavori in economia, composto da nr. 18 articoli e predisposto dal Segretario Generale in quanto atto di competenza trasversale, destinato a tutti i Responsabili dei Servizi tecnici.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000.

Dato atto che non è necessario acquisire il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, poiché il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tutto ciò premesso

Uditi gli allegati interventi nonché gli emendamenti proposti ed approvati;

Con voti favorevoli 15, alla unanimità, espressi palesemente per alzata di mano, 15 presenti e votanti; assenti 2 (Calvo e Fronti);

DELIBERA

1. **Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. **Di abrogare:**
 - a) il vigente "Regolamento comunale per i lavori in economia", approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 26/08/2010, la cui vigenza permane esclusivamente nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, approvato con la presente deliberazione;
 - b) nonché tutte le eventuali disposizioni che risultassero in contrasto con quelle del testo allegato.
3. **Di approvare** l'allegato schema di "Regolamento comunale per i lavori in economia", così composto da n° 18 articoli.
4. **Di stabilire** che successivamente si provvederà a coordinare tutta la disciplina delle procedure in economia in un unico testo.
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento a tutti i Responsabili dei Servizi tecnici.

Successivamente,

Stante l'urgenza, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali adempimenti;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267,


IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 15, alla unanimità, espressi palesemente per alzata di mano, 15 presenti e votanti; assenti 2 (Calvo e Fronti);

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Esce il Consigliere Fratturato = 14 presenti.



CITTA' DI SANTA MARINELLA

Provincia di Roma

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI
LAVORI IN ECONOMIA**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.4 DEL 11/02/2014

INDICE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 Oggetto del regolamento**
- Art. 2 Forme della procedura in economia**
- Art. 3 Responsabile del servizio e Responsabile del procedimento**
- Art. 4 Notifiche e corrispondenza**
- Art. 5 Computo dei termini**

PARTE SECONDA - ACQUISIZIONE LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 6 Realizzazione dei lavori in economia: tipologia e limiti di spesa**
- Art. 7 Designazione delle spese per lavori che possono eseguirsi in economia**
- Art. 8 Procedura per l'acquisizione dei servizi tecnici in economia**
- Art. 9 Determinazione a contrarre**
- Art. 10 Contabilizzazione dei lavori in economia**
- Art. 11 Direzione dei lavori**
- Art. 12 Casi di urgenza e di somma urgenza**
- Art. 13 Contenuti del contratto di cottimo**
- Art. 14 Piani di sicurezza**
- Art. 15 Penali**
- Art. 16 Obblighi relativi alla regolarità contributive e alla tracciabilità dei flussi finanziari.**
- Art. 17 Inadempimenti - Rinvio**
- Art. 18 Entrata in vigore.**

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento disciplina il sistema semplificato "in economia" di procedure per l'acquisizione di lavori di importo non elevato, nel caso in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.
2. Nel rispetto del diritto comunitario, statale e regionale, il regolamento dà attuazione alle disposizioni del "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito chiamato "Codice dei Contratti" (articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.), nonché del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, di seguito chiamato "Regolamento attuativo" (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., articoli 329-338 per i servizi e le forniture).
3. Ai contratti definiti misti (aventi per oggetto lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture) si applica la disciplina prevista dall'articolo 14 del Codice dei Contratti.
4. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

Articolo 2
FORME DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA

1. L'esecuzione degli interventi in economia per lavori può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario;
 - c) col sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di persone o imprese esterne in quanto effettuati con materiali e mezzi di proprietà del Comune o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione.
3. Sono eseguiti mediante cottimo fiduciario i lavori, quando si rende opportuno l'affidamento a persone o imprese esterne.
4. Qualora non si ritenga opportuno ricorrere alle convenzioni Consip (articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – finanziaria 2007), è comunque obbligatorio l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con l'oggetto delle convenzioni stesse.

Articolo 3
RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni acquisizione in economia il Comune opera attraverso un Responsabile del procedimento, nominato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo), unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, compresa la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.
2. Qualora il Responsabile del procedimento non sia nominato, ogni compito e responsabilità resta a carico del funzionario Responsabile del Servizio competente per materia.
3. Per le fattispecie per le quali è di difficile attribuzione la competenza a specifico Servizio fra quelli in cui si articola l'attività del Comune, compete al Segretario Generale l'individuazione del relativo Responsabile.

Articolo 4
NOTIFICHE E CORRISPONDENZA

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono effettuate tramite posta elettronica

certificata ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'impresa nel domicilio indicato nel contratto.

2. Le notifiche e le comunicazioni di cui sopra, possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
3. E' facoltà del Responsabile del procedimento richiedere, in sede di perfezionamento del rapporto contrattuale, che le comunicazioni del contraente abbiano luogo mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, o per quanto attiene alla documentazione contabile, anche mediante procedura telematica.

Articolo 5 COMPUTO DEI TERMINI

1. Ove i termini siano indicati in ore, giorni, settimane, mesi o anni, il periodo deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento; l'ora o il giorno nel corso del quale si verifica tale evento non sono computati nel periodo.
2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè naturali, consecutivi e continui.

PARTE SECONDA LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 6

REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA: TIPOLOGIA E LIMITI DI SPESA

1. I lavori in economia sono ammessi nel limite dei suddetti importi:
 - a) € 200.000 per affidamento di lavori tramite cottimo fiduciario (art. 125, comma 5, del codice dei contratti);
 - b) € 50.000 per realizzazione di lavori in amministrazione diretta (art. 125, comma 5, del codice dei contratti);
 - c) € 40.000 per affidamento diretto dei lavori (art. 125, comma 8, ultimo periodo del codice dei contratti).
2. I suddetti importi, da intendersi adeguati automaticamente a nuovi limiti che interverranno nel tempo, non possono essere superati con perizie suppletive o di variante, o altre modalità di estensione dell'importo originario contrattuale.

Articolo 7

DESIGNAZIONE DELLE SPESE PER LAVORI CHE POSSONO ESEGUIRSI IN ECONOMIA

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., possono effettuarsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e della legge, le spese relative ai seguenti lavori di importo inferiore a € 200.000,00:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile renderle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del Codice dei contratti pubblici;
 - b) manutenzione di opere o di impianti;
 - c) interventi non programmabili in termini di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'esecutore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
2. In rapporto alle specifiche competenze, esigenze ed organizzazione interna della Stazione Appaltante, ricadono nell'elencazione, esemplificativa e non esaustiva, le seguenti fattispecie:
 - a) prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
 - b) riparazione delle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc;
 - c) manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo e la realizzazione delle cunette e dei condotti, l'installazione di caditoie e tombini stradali le riparazione e/o l'installazione di

- manufatti o tubazioni per il miglioramento della regimazione delle acque, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione di scarpate, nonché la manutenzione o l'installazione di segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali;
- d) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di beni comunali demaniali e patrimoniali, beni mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;
 - e) l'esecuzione di lavori pubblici necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di qualsiasi natura e destinazione di proprietà comunale e loro pertinenze;
 - f) la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale dirette alla conservazione, manutenzione o adeguamento normativo del patrimonio edilizio, viabile, arboreo ed impiantistico di non rilevante complessità che per loro natura, non necessitano il triplice livello di progettazione previsto dal Codice degli Appalti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
 - g) l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, adattamento e riparazione di locali con relativi impianti fissi, infissi e manufatti presi in affitto dall'amministrazione comunale, nei casi in cui, per legge e/o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
 - h) l'esecuzione di lavori pubblici necessari alla manutenzione, sistemazione, messa in sicurezza e/o di migliore funzionalità di reti di competenza comunale, impianti, strade, pavimentazioni, marciapiedi, percorsi pedonali e ciclabili;
 - i) manutenzione delle fognature, impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - j) manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini;
 - k) manutenzione dei giardini, verde pubblico, viale, piazze, impianti sportivi, elementi di arredo e parchi gioco;
 - l) manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi;
 - m) manutenzione dei cimiteri;
 - n) lavori da eseguirsi da parte dell'appaltatore nell'ambito del contratto d'appalto principale e dei lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
 - o) esecuzione dei lavori non compresi nelle precedenti lettere derivanti da provvedimenti di somma urgenza, come puntellamenti, concatenamenti, demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero dei relativi materiali ecc., quando non sia possibile realizzarli nel rispetto delle procedure ordinarie, con le forme previste dagli artt. 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010;
 - p) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico di contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze del Sindaco;
 - q) lavori che debbono essere eseguiti d'ufficio nei casi di risoluzione o scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera f) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
 - r) lavori che si rendono necessari per la compilazione dei progetti ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera e) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
 - s) la provvista dei materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione delle opere di cui alle lettere precedenti.
3. E' altresì facoltà dell'Ente di effettuare spese in economia per l'esecuzione dei lavori, opere, provviste, forniture, servizi non espressamente previsti nei precedenti comma 1) e 2), purché si dimostri la coerenza, convenienza, conformità alle disposizioni normative vigenti e ne autorizzi preventivamente lo loro esecuzione in economia.
 4. Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari di lavori in economia possono essere individuati, anche in deroga alle norme vigenti, tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
 - a) alla sistemazione e manutenzione del territorio;
 - b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
 5. Per gli interventi previsti al comma 4, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno a ciascun contraente non può superare, nel caso di imprenditori agricoli singoli € 25.000.
 6. Per lavori di importo superiore a € 40.000 e fino a € 200.000, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati mediante indagine di mercato o appositi elenchi predisposti dalla stazione appaltante.

7. Per lavori di importo inferiore ad € 40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, previo giudizio di congruità dei prezzi.

Articolo 8

PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI TECNICI IN ECONOMIA

1. I servizi tecnici possono essere affidati in economia, con affidamento diretto a norma dell'art. 125, comma 11, del codice dei contratti pubblici e art. 267 comma 10 del relativo regolamento di esecuzione, DPR n. 207/2010, per importo inferiore a €. 40.000,00 in caso di accertata carenza di organico del personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi di programmazione dei lavori o di svolgimento delle funzioni d'istituto.
2. Il contraente, scelto con il criterio della rotazione e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, avvalendosi anche di elenchi di professionisti appositamente istituiti dall'amministrazione, dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dalla specifica normativa di settore per il tipo di servizio tecnico affidato.
3. Il contratto dovrà essere stipulato nelle forme e secondo le soglie previste dall'articolo 15 del regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2013, ed uniformarsi, quanto al suo contenuto, alla normativa specifica di settore (es. laddove richiesto, dovrà prevedere apposite penali per il tardivo adempimento degli obblighi contrattuali, idonea copertura assicurativa ecc.).
4. Ai fini del presente articolo, le prestazioni di cui agli articoli 90 e seguenti del codice dei contratti e art. 252 del regolamento di esecuzione n. 207/2010, quali la progettazione, la direzione lavori e le connesse attività tecnico-amministrative, ivi compresi gli incarichi di collaudo, validazione dei progetti e attività di supporto al responsabile unico del procedimento, sono denominati servizi tecnici.
5. Per incarichi fino a € 100.000,00 possono essere affidati a cura del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 91, comma 2 del Codice degli appalti e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
6. Negli avvisi ovvero negli inviti relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee, vengono definiti i criteri di selezione che, in relazione alla promozione delle giovani professionalità, possono prevederne l'inserimento nell'ambito dei gruppi concorrenti, anche in forme di associazione temporanea di professionisti.
7. I tempi di pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione saranno convenzionalmente pari o superiori a 10 giorni continuativi. Stante la sindacabilità del concetto, nei casi di "urgenza" o in quelli di impellenza degli adempimenti tecnico-amministrativi, adeguatamente circostanziati, la pubblicazione può essere ridotta a 7 giorni continuativi. In tale casistica rientra il tardivo reperimento delle necessarie risorse finanziarie (ottenute anche attraverso una specifica variazione di bilancio) ovvero per cause indipendenti dalla potestà del Responsabile del Procedimento quali, disposizioni urgenti del Sindaco e/o Giunta Comunale che impongono comunque, per motivi di mandato, l'onere degli adempimenti al Responsabile del procedimento e/o Servizio, a fronte dell'impellente istanza amministrativa.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda al capo IV del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed al regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2013.

Articolo 9

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

1. Il Comune manifesta la propria volontà di stipulare un contratto col sistema semplificato in economia tramite amministrazione diretta o cottimo fiduciario attraverso la determinazione a contrarre.
2. La determinazione, anche in base all'articolo 192 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, indica:
 - a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;

- b) l'oggetto del contratto;
 - c) la forma del contratto;
 - d) le clausole ritenute essenziali;
 - e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
 - f) il valore economico presunto;
 - g) i fondi con cui far fronte alla spesa;
3. L'atto indica altresì la presenza o meno di rischi da interferenze, nel caso in cui ci siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori. In caso affermativo, da parte del Comune dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'articolo 26 del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. ed i.

Art. 10 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione dei lavori in economia avviene:
 - a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori in appalto;
 - b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.
2. La contabilizzazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti, in ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
 - a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
 - b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con l'indicazione della lista e fattura per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione dei fondi assegnati per i lavori.
3. Nel caso di lavori affidati in amministrazione diretta di importo non superiore ad € 20.000,00 e di lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore ad € 40.000,00, si può applicare la contabilità semplificata di cui all'art. 210 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici.
4. Per la rendicontazione finale si applica l'art. 208 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti; ai sensi del medesimo articolo, per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione.
5. Per i lavori contabilizzati ai sensi del precedente comma 3, in applicazione dell'art. 210 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto da parte del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
6. **In ogni caso, prima della liquidazione dei corrispettivi, il Responsabile del Servizio verifica l'avvenuto smaltimento del materiale di risulta e quant'altro nel rispetto delle normative vigenti in materia.**

Art. 11 - DIREZIONE DEI LAVORI

1. Alla direzione e alla sorveglianza dei lavori e prestazioni tecniche in economia provvedono i Servizi rispettivamente competenti con il proprio personale.
2. Il Direttore dei lavori, interno o esterno all'Ufficio Tecnico comunale, dovrà adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le competenze previste dalla normativa a disciplina dello svolgimento dei lavori pubblici.

Art. 12 - CASI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA

1. Nel caso di lavori di urgenza si dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 175 del D.P.R. n. 207/2010. In particolare l'urgenza dei lavori dovrà risultare da apposito verbale in cui siano indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e deve essere trasmesso

- all'Amministrazione Comunale per la preventiva copertura finanziaria della spesa e per l'autorizzazione dei lavori.
2. In circostanze di somma urgenza ed emergenza, di cui all'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il tecnico che per primo si è recato sul luogo predisporrà un verbale di somma urgenza che constati la situazione, evidenziandone il grado di pericolosità della stessa ed indicherà le caratteristiche e le modalità di intervento.
 3. Il funzionario Responsabile del Servizio competente, ovvero, in subordine, lo stesso tecnico che ha redatto il verbale di somma urgenza, attribuirà a trattativa diretta e senza indugio ad un'impresa di fiducia in grado di intervenire con la massima urgenza e tempestività, l'esecuzione dei lavori necessari entro il limite di € 20.000,00 o comunque entro l'importo indispensabile per rimuovere lo stato del pregiudizio della pubblica incolumità.
 4. A norma dell'art. 176, comma 3) del D.P.R. n. 207/2010, il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procederà con il metodo previsto dall'art. 163, comma 5) della stessa norma.
 5. I lavori di cui al presente articolo potranno essere direttamente ordinati dal Responsabile di Area o dal tecnico verbalizzante senza la preventiva determina autorizzativa. Il Responsabile di Area provvederà all'adozione di un'apposita determina che approva l'intervento regolarizzando l'ordinazione fatta a terzi nel termine di 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto predetto termine. Ai fini del presente comma, il Responsabile Unico del Procedimento ovvero il Responsabile di Servizio compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.
 6. Qualora i lavori intrapresi non ottengano l'approvazione, saranno approvate e liquidate le sole spese relative ai lavori eseguiti sino alla data di comunicazione del diniego.
 7. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui al comma 2), dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (ordinanze contingibili ed urgenti) e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco disporrà che il Responsabile di Servizio competente provveda, senza indugio, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione di urgenza o di emergenza, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 13

- CONTENUTI DEL CONTRATTO DI COTTIMO

1. Nel contratto di cottimo saranno indicati:
 - a) la prestazione del contratto ovvero l'oggetto del cottimo;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quello a corpo;
 - c) le condizioni e le modalità di esecuzione;
 - d) i termini per l'espletamento delle prestazioni;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità per il ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale;
 - g) la facoltà che si riserva l'Amministrazione, in caso di inadempimento del cottimista, di provvedere d'ufficio alla risoluzione in danno del contratto mediante semplice denuncia, a seguito di contraddittorio, ai sensi delle disposizioni in materia di appalti pubblici;
 - h) la cauzione, salvo non si provveda ad espresso esonero;
 - i) eventuali forme di garanzia in rapporto alla specificità delle somministrazioni o dei lavori da eseguire;
 - j) l'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spese e sotto la sua totale responsabilità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro;
 - k) l'obbligo del rispetto del piano di sicurezza o dei suoi elaborati sostitutivi.

Art. 14
- PIANI DI SICUREZZA

1. Per i lavori da eseguire in economia, sia per cottimi fiduciari sia in amministrazione diretta, dovrà essere rispettato, se ed in quanto pertinente rispetto alla natura ed all'entità dei lavori, il D. Lgs. 12 aprile 2008, n. 81. Il piano di sicurezza, redatto dall'ente o da esperti esterni all'uopo incaricati, dovrà essere in conformità con le norme che regolano la materia in rapporto alla specificità dell'intervento.
2. Nei casi in cui, a norma di legge, non trovi applicazione l'obbligo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, verranno applicate le misure sostitutive previste dalla normativa vigente in materia di salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e dei terzi (piano sostitutivo della sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D. lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 15
- PENALI -

1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata all'esecuzione dei lavori e delle prestazioni di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nel contratto o nella lettera od atto di ordinazione delle spese in economia.
2. L'importo della penale giornaliera, in relazione all'importanza e all'entità del lavoro, è determinato nel contratto dal Responsabile di Servizio, di norma nei limiti previsti per i contratti d'appalto dall'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010. In casi particolari e motivati potranno essere previste penali di maggiore entità.
3. Il ritardo nell'espletamento del servizio, fornitura o lavori in economia, oltre un mese dal termine previsto per cause ingiustificate, deve ritenersi sempre come un grave ritardo e come tale costituire titolo per la risoluzione del contratto per "grave inadempimento".
4. Il Responsabile di Servizio potrà inserire nei contratti di cottimo tutte quelle penali che ritiene opportune in rapporto alla natura, alla specificità ed all'urgenza dei lavori a maggiore salvaguardia degli interessi dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 16
OBBLIGHI RELATIVI ALLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E ALLA TRACCIABILITA'
DEI
FLUSSI FINANZIARI

1. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, nonché deve risultare in regola con gli obblighi contributivi (Durc).
2. Trova, inoltre, applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie).
3. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, devono:
 - a) utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;
 - b) inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
 - c) comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge 136/2010;
 - d) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

- e) dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

Articolo 17

INADEMPIMENTI – RINVIO -

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, l'Amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno. In ogni caso si applica in questi casi la disciplina generale per i casi di inadempimenti. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio:
 - a) al regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2013, con particolare riferimento all'articolo 14 (garanzie) e 15 (forma del contratto);
 - b) alla normativa di settore.
2. **Solo relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori in economia, la soglia di cui all'articolo 15 del regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30.12.2013 è elevata a Euro 20.000, oltre I.V.A.**

Articolo 18

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che siano state espletate le formalità di cui al vigente Statuto comunale.
2. A decorrere da tale data il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare comunale in materia.

INTERVENTI PUNTO 4 ORDINE DEL GIORNO CONSIGLIO COMUNALE DELL'11.2.2014: "Nuovo Regolamento sui lavori in Economia. Esame ed approvazione."

ASCOLTATO il dibattito che ne è scaturito e che di seguito si riporta in sintesi.

Il **Presidente del Consiglio** cede la parola all'**Assessore Bronzolino** il quale illustra la proposta di deliberazione, asserendo che la stessa non è altro che una integrazione al vecchio regolamento prevedendosi l'adeguamento della soglia dei lavori in economia fino a 200.000 Euro ed una specificazione della tipologia dei lavori.

Alle ore 17,20 entra il consigliere Passerini = 15 presenti

Interviene il Consigliere **Rocchi** la quale propone degli emendamenti. Dice che la delibera è analoga a quella già votata sulle forniture. Afferma che in questo atto è sparito l'art. 15 inserito nel regolamento delle forniture, dove si faceva riferimento al rogito degli atti. Non capisce perché in questo atto non è stato inserito l'analogo riferimento. Ribadisce che una ditta che fa piccoli interventi non dovrebbe avere spese. A suo avviso, per evitare provvedimenti difformi tra i vari Servizi, il Segretario, nelle sue competenze, dovrebbe predisporre una modulistica per contratti sotto i 20.000 euro, evitando di far pagare tasse ai piccoli imprenditori. Spiega poi gli emendamenti, proposti che illustra nel dettaglio e poi ricapitola, chiedendo anche l'intervento del Segretario Generale:

1: quello del rogito che sta in un articolo che lì non c'è;

2: all'art. 8 comma 5 "l'invito è rivolto ad almeno 5 soggetti" *separati e distinti non solo nella ragione sociale ma anche nelle sedi e nei recapiti di riferimento;*

3: Sempre all'art. 8 comma 7 propone i tempi di pubblicazione dell'avviso almeno di 20 giorni per dare modo all'impresa di esperire le procedure per la partecipazione

4: suggerisce di inserire un link per i lavori in economia e ci sia una scheda sinottica comprensiva dei dati relativi all'affidamento.

L'Assessore **Bronzolino** interviene dicendo che relativamente ai tempi di pubblicazione dell'avviso in base al tipo di lavori, i dieci giorni stabiliti sono sufficienti.

Interviene il **Segretario Generale** che sottolinea come, in ordine all'emendamento n. 2, ci sia già una norma del Codice dei Contratti, precisamente l'articolo 38, che disciplina i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, vietando i collegamenti tra imprese. Quanto, invece, alla proposta di inserire un link sul sito per i lavori in economia, precisa che con il piano trasparenza gli enti debbano già attenersi a tali obblighi di pubblicazione. Riformula, inoltre, l'emendamento n. 1 leggendone il testo al Consiglio.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **Maggi** il quale fa una domanda all'Assessore Bronzolino chiedendo che di inserire una disposizione volta a stabilire che chiunque abbia fatto un lavoro deve giustificare dove ha versato il rifiuto.

L'assessore **Bronzolino** interviene per chiarimenti in merito alla domanda fattagli dal Consigliere Maggi, chiarendo che la materia è già puntualmente disciplinata negli appositi atti di gara.

Il **Presidente del Consiglio** infine invita il Segretario comunale a dare lettura degli emendamenti da porre in votazione:

1. art. 17, secondo comma aggiunto: *"Solo relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori in economia, la soglia di cui all'art. 15 del regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30.12.2013 è elevata a Euro 20.000, oltre I.V.A."*

2. Art. 8 comma 7: *“i tempi di pubblicazione dell’avviso pubblico di selezione saranno convenzionalmente pari o superiori a 20 anziché a 10 giorni continuativi.”*

Posto a votazione l’emendamento n. 1, come sopra descritto, viene approvato ad unanimità di voti favorevoli dai 15 Consiglieri presenti (assenti i Consiglieri Calvo e Fronti).

Successivamente, posto a votazione l’emendamento n. 2, come sopra descritto viene respinto a seguito del seguente esito: favorevoli all’emendamento : n. 5 (Rocchi, Ferullo, Bianchi, Vincenzi, Fratturato); contrari all’emendamento n. 10 (assenti i Consiglieri Calvo e Fronti).

Infine interviene il capogruppo Maggi il quale propone di aggiungere all’art. 10 il seguente comma 6°: *“In ogni caso, prima della liquidazione dei corrispettivi, il Responsabile del Servizio verifica l’avvenuto smaltimento del materiale di risulta e quant’altro nel rispetto delle normative vigenti in materia”.*

Posto a votazione l’emendamento proposto dal consigliere Maggi come sopra descritto è approvato ad unanimità di voti favorevoli dai 15 Consiglieri presenti (assenti i Consiglieri Calvo e Fronti)..

Successivamente il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione, corredata degli emendamenti approvati; si procede, quindi, alla votazione che, effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, decreta il seguente esito, comunicato formalmente dal Presidente:

Presenti	15
Assenti	2 (Calvo e Fronti)
Votanti	15
Favorevoli	15
Astenuti	0
Contrari	0

Per effetto della votazione sopra riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare le risultanze dello scrutinio e dei conseguenti effetti, unitamente alla proposta di deliberazione in oggetto, che, corredata degli emendamenti approvati, risulta allegata al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, stante l’urgenza a provvedere, con votazione effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, che decreta il seguente esito, comunicato formalmente dal Presidente:

Presenti	15
Assenti	2 (Calvo e Fronti)
Votanti	15
Favorevoli	15
Astenuti	0
Contrari	0

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Esce dall'aula il Consigliere Fratturato = 14 presenti.